

24 marzo 2020

Categorie: **Previdenza e lavoro > Inps**

## Cassa integrazione ordinaria: la procedura per attivarla

Autore: **Alessia Noviello**

La Cassa integrazione ordinaria ha lo scopo di favorire la ripresa dell'azienda temporaneamente in crisi, sostenendola nel pagamento del costo della manodopera, che sarà poi normalmente reimpiegata una volta superato il periodo di crisi.

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, sono state introdotte norme speciali e temporanee di cui all'art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale stabilisce, relativamente ai datori di lavoro che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, la possibilità di presentare una domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con una specifica causale: "emergenza COVID-19 nazionale". L'intervento di CIGO non potrà eccedere le nove settimane e interessa l'arco temporale che va dal 23 febbraio 2020 esaurendosi entro il mese di agosto 2020.

Per fare richiesta dell'ammortizzatore sociale è sufficiente che i lavoratori risultino in forza dal 23 febbraio 2020, a prescindere dalla anzianità di effettivo lavoro, pertanto non è richiesta la consueta anzianità delle 90 giornate. I lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2020, invece, non potranno accedere a questa misura.

Per ricorrere alla Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria, con procedura straordinaria COVID-19 nazionale, non è necessario:

- dare seguito alle procedure di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015;
- rispettare i termini ordinari di presentazione delle domande di cui all' art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il 20 marzo 2020, l'Inps ha fornito, con il messaggio n. 1287, le prime informazioni su Cassa integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

La causale da utilizzare è "**COVID-19 nazionale**".

Possono presentare la domanda:

- Le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- Le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- Le imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- Le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

- Le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- Le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- Le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- Le imprese addette all'armamento ferroviario;
- Le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- Le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- Le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- Le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Le aziende **non devono redigere né presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica**, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari e possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale, nel caso, le precedenti domande saranno annullate d'ufficio.

E' possibile presentare le domande entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Per quanto riguarda l'erogazione della prestazione, oltre alla modalità con anticipazione da parte del datore di lavoro e compensazione in UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le sopravvenute difficoltà finanziarie.

Restano tuttavia presenti l'informazione, la consultazione sindacale e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica entro tre giorni successivi alla comunicazione preventiva.

Con il messaggio n.1321 del 23 marzo 2020, l'Inps ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata, come detto, una nuova e specifica causale, denominata "**COVID-19 nazionale**".

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande:

- per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo intercorrente dal 23 febbraio alla data di pubblicazione del messaggio, il termine dei quattro mesi, decorre dalla data del 23 marzo;
- per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo in poi, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, [www.inps.it](http://www.inps.it), nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà". La domanda è altresì disponibile nel portale "Servizi per le aziende ed i consulenti", con le consuete modalità. Al momento dell'inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l'apposita causale denominata "COVID-19 nazionale". Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l'elenco dei lavoratori beneficiari.

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)